



Berna, 15 settembre 2013

Risultati dell'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)

Indice

1. Situazione iniziale
2. Destinatari dell'indagine conoscitiva
3. Pareri pervenuti
4. Risultati in sintesi
5. Risultati concernenti i singoli articoli

1. Situazione iniziale

Il progetto di revisione prevede le seguenti modifiche:

1.1 Consegna dei rifiuti presso la sede dell'azienda fornitrice

L'articolo 11 dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) non stabilisce in modo realmente vincolante il luogo in cui deve avvenire la consegna dei rifiuti speciali. La mozione Baumann del 12 giugno 2009 chiede che nell'OTRif si specifichi che il controllo dei rifiuti speciali non debba essere sempre effettuato nella sede dell'impresa di smaltimento ma che possa avvenire, se del caso, anche presso la sede dell'azienda fornitrice. Pertanto, in determinati casi, l'azienda fornitrice potrebbe essere liberata dalla responsabilità legata allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente già al momento della consegna dei rifiuti all'impresa di smaltimento. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a precisare il testo dell'OTRif ai sensi della mozione. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale (CN) e dal Consiglio degli Stati (CS) rispettivamente il 25 settembre 2009 e il 30 novembre 2010.

1.2 Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti

Gli articoli 8 e 9 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea; RS 0.814.05) obbligano lo Stato di esportazione a provvedere affinché i rifiuti esportati siano reimportati nello Stato di esportazione se non possono essere smaltiti all'estero come previsto. Gli articoli 33 e 34 OTRif prescrivono per l'esportatore la ripresa dei rifiuti. Conformemente all'articolo 20 OTRif, l'esportatore può garantire a favore dell'UFAM i necessari costi di smaltimento se così è previsto dal diritto di uno Stato importatore o di uno Stato di transito. Considerato che non si tratta però di un obbligo e che ci sono Stati in cui la legislazione non richiede la garanzia dei costi di smaltimento o Stati che per l'importazione dei rifiuti chiedono che la garanzia sia costituita a loro favore, in caso di insolvenza dell'esportatore, vi è il rischio che la Svizzera debba farsi carico dei costi della ripresa dei rifiuti. Anche se l'esportatore costituisce la garanzia finanziaria a favore dello Stato importatore, l'accesso alla stessa è per esperienza difficoltoso.

Il numero delle contestazioni sollevate dalla dogana svizzera o da autorità estere a seguito di esportazioni di rifiuti eseguite in modo non conforme alle prescrizioni è fortemente aumentato negli ultimi anni. Se nel 2007 i casi trattati erano solo 25, nel 2012 se ne sono contati già 171. Nel 2012, l'UFAM ha dovuto organizzare due volte la ripresa e lo smaltimento di rifiuti. In un caso, a causa dell'insolvenza dell'esportatore, la ripresa e lo smaltimento sono stati pagati attraverso la garanzia finanziaria di 800 000 franchi. In un altro caso risalente al 1992, la Confederazione si è fatta carico della metà dei costi complessivi di 8,8 milioni di franchi. A prescindere dalla legislazione dello Stato importatore o di transito, in futuro, per ridurre al minimo questi rischi, l'esportatore dovrà essere obbligato a fornire una garanzia finanziaria a favore dell'UFAM.

1.3 Altre modifiche minori

Inoltre, due modifiche di modesta entità faciliteranno dal punto di vista amministrativo il traffico transfrontaliero di campioni di rifiuti destinati ai laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde.

2. Destinatari dell'indagine conoscitiva

2.1. Cancellerie di Stato dei Cantoni, Cancelleria del Governo del Principato del Liechtenstein e Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente

Staatskanzlei des Kantons Zürich, Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern, Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern, Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri, Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz, Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden, Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, Stans
Regierungskanzlei des Kantons Glarus, Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug, Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg, Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn, Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft, Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, St. Gallen
Cancelleria dello Stato die Grigioni, Coira
Staatskanzlei des Kantons Aargau, Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau, Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud, Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais, Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève, Genève
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura, Delémont
Landesverwaltung FL, Städtle 49, FL-9490 Vaduz
Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)

2.2 Servizi specializzati cantonali per la protezione dell'ambiente e Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera

Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons AG, Abteilung für Umwelt
Amt für Umweltschutz AR
Amt für Umweltschutz AI
Amt für Umweltschutz und Energie BL
Amt für Umwelt und Energie BS

AWA, Amt für Wasser und Abfall BE
Service de l'environnement FR
Service cantonal de gestion des déchets GE
Departement Bau und Umwelt GL, Abteilung für Umweltschutz und Energie
Ufficio per la natura e l'ambiente GR
Office des eaux et de la protection de la nature JU
Dienststelle für Umwelt und Energie LU
Service de la protection de l'environnement NE
Amt für Umweltschutz NW
Amt für Landwirtschaft und Umwelt OW
Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz SH
Amt für Umweltschutz SZ
Amt für Umwelt SO
Amt für Umweltschutz SG
Amt für Umwelt TG
Sezione protezione aria, acqua e suolo TI
Amt für Umweltschutz UR
Service de la protection de l'environnement VS
Service des eaux, des sols et de l'assainissement VD
Amt für Umweltschutz ZG
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft ZH
Amt für Umweltschutz des Fürstentums Liechtenstein
Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)

2.3. Associazioni economiche e industriali

Economiesuisse
CATEF, Camera ticinese dell'economia fondiaria
Centre patronal
FER, Fédération des entreprises romandes
scienceindustries switzerland
Swissmem, l'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
USAM, Unione svizzera delle arti e mestieri
UP, Unione Petrolifera
Costruzione Svizzera, Organizzazione nazionale della costruzione
SSIC, Società svizzera degli impresari costruttori
ARV, Associazione svizzera di riciclaggio del materiale edile
ASIC, Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo
ASIR, Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti
Associazione svizzera del pneumatico
Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG)
Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA)

VASSO, Associazione dei detentori dei punti di raccolta automobili della Svizzera e del Principato del Liechtenstein

Fondazione Auto Recycling Svizzera

Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR)

Schweizerischer Shredderverband

Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria (FEA)

Fachverband VREG-Entsorgung (FVG)

Associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione (SWICO)

Stiftung Entsorgung Schweiz (S.EN.S)

Fondazione Svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d'illuminazione e delle lampade (SLRS)

cemsuisse, Associazione svizzera dell'industria del cemento

Schweizer Stiftung für Oberflächentechnik (SSO)

Verband der Schweizer Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie

2.4. Organizzazioni ambientaliste e dei consumatori

EcoSwiss, Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente

Association romande pour la protection des eaux et de l'air

VSA, Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque

Equiterre

Umweltallianz

Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH)

Associazione per il diritto dell'ambiente

2.5. Altre cerchie interessate

Unione delle città svizzere, Infrastrutture comunali

Associazione dei Comuni svizzeri

GEMEDA, Schweizerischer Verband der Gemeinden für Materialabbau, Entsorgung, Deponien und Altlasten

Genossenschaft Ökostrom Schweiz

Associazione Svizzera Proprietari Fondiari

SVU, Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente

SIA, Società svizzera degli ingegneri e architetti

CHGEOL, Associazione svizzera dei geologi

usic, Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria

3. Pareri pervenuti

L'8 maggio 2013 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha invitato i Cantoni e le cerchie interessate ad esprimersi sul progetto di revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif).

Complessivamente sono pervenuti al DATEC 51 pareri presentati, nello specifico, da 26 Cantoni, 20 associazioni economiche e industriali, due associazioni ambientaliste, un partito politico e due imprese.

4. Risultati in sintesi

Dall'esame dei pareri pervenuti emerge un consenso di fondo sulla revisione. In 20 pareri, le proposte di modifica sono approvate senza commenti dettagliati (14 Cantoni, cinque associazioni economiche e industriali e un consorzio di Comuni).

La modifica concernente la ricezione di rifiuti speciali presso la sede dell'azienda fornitrice (mozione Baumann) è approvata espressamente in 16 dei 27 pareri. Pertanto, complessivamente, circa il 75 per cento dei partecipanti è favorevole alla modifica. Sia i sostenitori che gli oppositori formulano numerose proposte di precisazione.

L'introduzione dell'obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti è commentata in 24 pareri. In 18 di questi, la modifica è approvata espressamente. Ciò si traduce in una percentuale di consenso di circa l'85 per cento. In alcuni pareri sono proposte misure volte ad evitare che a seguito dell'obbligo di costituire una garanzia finanziaria si verifichi un aumento sproporzionato dei costi di smaltimento.

Le agevolazioni previste per i movimenti transfrontalieri di campioni per laboratori e l'introduzione di un quantitativo soglia per il documento di accompagnamento da allegare ai rifiuti secondo la lista verde non suscitano praticamente alcuna critica.

5. Risultati concernenti i singoli articoli

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali

La precisazione secondo cui i rifiuti speciali possono essere ricevuti anche presso la sede dell'azienda fornitrice è approvata espressamente da 10 Cantoni e sette associazioni economiche che fanno anche notare che una simile procedura è possibile già oggi in base al diritto vigente. Nei pareri si suggerisce di:

- sopprimere l'avverbio «regolarmente» poiché basta che la composizione dei rifiuti sia sufficientemente nota;
- adeguare il modulo di accompagnamento elettronico del programma informatico VeVA-online;
- spiegare quali responsabilità conseguono in base al diritto in materia di merci pericolose.

La proposta di modifica non riscuote l'approvazione di tre associazioni, due imprese di gestione dei rifiuti, due associazioni economiche, due associazioni ambientaliste e un Cantone. Questi partecipanti all'indagine conoscitiva ritengono che l'utilità per le parti interessate sia marginale e temono piuttosto difficoltà in sede di esecuzione dell'ordinanza, vista l'attribuzione non chiara delle responsabilità. Nel caso in cui la modifica venga trasposta nell'ordinanza chiedono in particolare che:

- siano completate le condizioni (quantitativo soglia per tipo di rifiuti e azienda fornitrice, legittimazione esplicita nell'autorizzazione dell'impresa di smaltimento);
- si indichino i restanti obblighi dell'azienda fornitrice in merito alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- non sia consentito il deposito dei rifiuti presso l'azienda fornitrice dopo la ricezione;
- sia garantito che i rifiuti vengano trasportati dall'azienda fornitrice esclusivamente a destinazione dell'impresa di smaltimento indicata nel modulo di accompagnamento;
- sia chiarita la questione del diritto di firma;
- sia modificato di conseguenza il modulo di accompagnamento.

Sezione 2: Esportazione

Art. 15 Obbligo d'autorizzazione

Per quanto concerne le agevolazioni in caso di esportazione e importazione di campioni di rifiuti destinati ai laboratori in conformità alle regolamentazioni dell'Unione europea, nessuno dei partecipanti all'indagine conoscitiva ha formulato un parere contrario. Tre associazioni economiche fanno notare che una quantità pari a 25 kg non basta, di norma, a effettuare i test e raccomandano pertanto di aumentare sensibilmente il quantitativo soglia previsto per le esportazioni e le importazioni senza autorizzazione.

Art. 17 Condizioni per l'autorizzazione all'esportazione

L'introduzione dell'obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti è accolta con esplicito favore da sette Cantoni, nove associazioni economiche e industriali e due associazioni ambientaliste. A loro avviso, però, è assolutamente necessario evitare che le imprese debbano costituire una garanzia finanziaria sia nel Paese di esportazione che in quello di importazione.

La proposta di modifica non è invece accolta da due Cantoni, tre associazioni economiche e industriali e da un partito politico. In particolare due associazioni di imprese direttamente coinvolte chiedono che si rinunci alla garanzia finanziaria nel caso di rifiuti riciclabili soggetti a controllo soltanto in Svizzera.

Art. 20 Garanzia finanziaria

In diversi pareri si chiede di evitare che la garanzia finanziaria comporti un aumento sproporzionato dei costi di smaltimento. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo, si raccomanda di far riferimento ai 90 giorni previsti nell'Unione europea anziché ai 180 indicati nel progetto di revisione. Inoltre, si suggerisce di rendere più semplice e trasparente la modalità di fissazione dell'importo della garanzia di sicu-

rezza. In particolare, è opportuno indicare esplicitamente la possibilità di assicurare parti del quantitativo oppure di costituire garanzie finanziarie forfettarie.

Due associazioni economiche e un partito politico chiedono che le domande supplementari siano trattate dall'UFAM con le risorse disponibili. Il loro timore è che i risparmi prospettati grazie all'ottimizzazione delle garanzie di sicurezza siano neutralizzati da tasse più elevate.

Sezione 3: Importazione

Art. 22 Obbligo del consenso

Si rimanda all'articolo 15 «Obbligo d'autorizzazione».

Sezione 5: Notifica ed etichettatura

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

La rinuncia al modulo di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 per i rifiuti secondo la lista verde in caso di quantitativi inferiori ai 20 kg è accolta espressamente da nove Cantoni e 10 associazioni economiche e industriali. Due sostenitori propongono di armonizzare il quantitativo soglia con quello previsto per i campioni destinati ai laboratori che è pari a 25 kg. Due organizzazioni ambientaliste respingono la modifica in quanto temono che l'assenza di tracciabilità possa causare abusi nella procedura.